

REGOLAMENTO (CEE) N. 1888/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che fissa i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo all'importazione deve essere fissato dalla Commissione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento; che tale prelievo deve essere calcolato forfettariamente in funzione del tenore di saccarosio di ciascun prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, il prelievo applicabile a tali prodotti viene calcolato moltiplicando per un coefficiente la differenza esistente, per 100 chilogrammi di zucchero

bianco, tra il prezzo d'entrata in vigore nella campagna saccarifera in causa e la media aritmetica dei prezzi cif determinati in un periodo di riferimento; che detti coefficienti, nonché detto periodo di riferimento, sono stati fissati dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione 1988/1989, che inizia il 1° luglio 1988; che, di conseguenza, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione nel settore considerato, è opportuno prendere in considerazione, per il calcolo dei prelievi, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento (CEE) n. 1912/88 della Commissione⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.⁽⁵⁾ Vedi pagina 128 della presente Gazzetta ufficiale.